



Riforma tributaria

Prime considerazioni sulla tassazione per trasparenza in capo ai soci degli utili delle società di capitali

di **Giuseppe Rebecca**

Dottore commercialista in Vicenza

ed **Enrico Zanetti**

Dottore commercialista in Venezia

Premessa

La lettera *h*) dell'art. 4, comma 1, del disegno di legge delega approvato in via definitiva il 26 marzo 2003, in "il fisco" n. 13/2003, fascicolo n. 2, pag. 1967, per la riforma del sistema fiscale prevede l'introduzione di una nuova modalità (facoltativa) di tassazione del reddito delle società di capitali impostata sul modello attualmente previsto per le società di persone, ossia sulla base del regime di trasparenza fiscale della società, con diretta imputazione del reddito *pro quota* in capo ai soci (1).

(1) Disegno di legge delega per la riforma del sistema fiscale statale

Art. 4

Imposta sul reddito delle società
(comma 1, lettera *h*)

1. Nel rispetto dei principi della codificazione, per incrementare la competitività del sistema produttivo, adottando un modello fiscale omogeneo a quelli più efficienti in essere nei Paesi membri dell'Unione europea, la riforma dell'imposizione sul reddito delle società si articola, per quanto riguarda l'imponibile, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

...
h) facoltà delle società di capitali i cui soci siano a loro volta società di capitali residenti, ciascuna con una percentuale di partecipazione non inferiore al 10 per cento, di optare per il regime di trasparenza fiscale delle società di persone. La stessa opzione potrà eventualmente essere consentita in presenza di soci non residenti solo nel caso in cui nei loro confronti non si applichi alcun privilegio sugli utili distribuiti. La società che esercita l'opzione garantisce con il proprio patrimonio l'adempimento degli obblighi tributari da parte dei soci; previsione di un'opzione analoga a quella di cui alla presente lettera alle società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria

La possibilità di optare per tale regime di tassazione è limitata alle sole società di capitali in possesso dei requisiti indicati nella norma.

La *ratio* e le implicazioni (in termini di convenienza) di tale rilevante novità devono essere valutate alla luce del più ampio contesto di riforma del sistema fiscale tratteggiato dal disegno di legge delega ed in particolare in stretta connessione con un'altra novità di assoluta rilevanza contenuta nel progetto di riforma, ossia l'abolizione del meccanismo del credito di imposta sui dividendi.

Società di capitali interessate

Nel testo del disegno di legge delega per la riforma del sistema fiscale approvato in prima lettura alla Camera dei deputati (protocollo "A.C. 1396"), la possibilità di optare per il regime di trasparenza fiscale proprio delle società di persone (ossia per la diretta imputazione della quota di reddito proporzionale alla partecipazione in capo ai soci) era stata prevista per le sole società di capitali il cui capitale sociale:

- è posseduto per intero da società di capitali residenti (2);

esclusivamente composta da persone fisiche e rientranti nell'ambito di applicazione degli studi di settore; esclusione dell'opzione di cui alla lettera *o*), se già esercitata, cessazione dei suoi effetti nel caso di detenzione da parte della società a responsabilità limitata di partecipazione in società con i requisiti per l'esenzione di cui alla lettera *c*); equiparazione ai fini delle imposte dirette della società a responsabilità limitata che esercita l'opzione ad una società di persone.

(2) La norma lascia una porta aperta all'esperibilità della tassazione per trasparenza anche nel caso in cui uno o più soci siano soggetti non residenti. In questo caso, tuttavia, il meccanismo di tassazione per trasparenza potrà essere esperito solo nel caso in cui nei confronti dei soci non residenti non si applichi alcun prelievo sugli utili distribuiti.

- è posseduto da ciascuno dei predetti soci con una partecipazione non inferiore al 10 per cento (3).

Nel testo successivamente approvato la lettera h) dell'art. 4 del disegno di legge delega ha subito alcune modifiche ed in particolare è stato previsto che l'opzione per la tassazione per trasparenza possa essere esperita anche dalle società a responsabilità limitata:

- a ristretta base societaria;

- i cui soci sono esclusivamente persone fisiche;
- a condizione che la società rientri nell'ambito di applicazione degli studi di settore.

Allo stato attuale, l'ambito soggettivo delle società di capitali che (una volta entrata in vigore la legge e i relativi decreti delegati) potranno in futuro optare per la tassazione per trasparenza in capo ai soci degli utili prodotti risulta quello riepilogato nella seguente tabella 1.

Tabella 1

SOCIETÀ CHE POSSONO OPTARE PER LA TASSAZIONE PER TRASPARENZA

Tutte le società di capitali	Il cui capitale sociale: - è posseduto per intero da società di capitali residenti; - è posseduto da ciascuno dei predetti soci con una partecipazione non inferiore al 10 per cento.
Inoltre	Le società a responsabilità limitata, che rientrano nell'ambito di applicazione degli studi di settore, il cui capitale: - è posseduto per intero da persone fisiche; - a ristretta base proprietaria.
Presenza nel capitale di soggetti non residenti	Nel caso in cui uno o più soci siano soggetti non residenti il meccanismo di tassazione per trasparenza potrà essere esperito solo nel caso in cui nei confronti dei soci non residenti non si applichi alcun prelievo in Italia sugli utili distribuiti.

Ratio dell'istituto

La *ratio* dell'introduzione di un istituto normativo che consente la possibilità di optare per la tassazione per trasparenza in capo ai soci degli utili societari, deve essere letta in stretta connessione con la concomitante abolizione del meccanismo del credito di imposta sui dividendi.

Nell'attuale contesto normativo, il riconoscimento

(3) A tale proposito, nel silenzio del testo normativo, sembrerebbe ragionevole ritenere che la sussistenza del requisito della percentuale minima del capitale in misura pari al 10 per cento sia richiesta con riferimento alla data di chiusura del periodo di imposta della società partecipata che opta per la tassazione per trasparenza (in analogia a quanto avviene nell'ambito della cosiddetta "disciplina CFC", ove l'imputazione diretta del reddito della partecipata estera viene ricondotto in capo al soggetto residente che detiene la partecipazione alla fine dell'esercizio). Per quanto concerne il valore di riferimento su cui deve essere valutata l'entità del predetto 10 per cento è stato sollevato il dubbio se esso possa consistere esclusivamente nella misura di partecipazione al capitale o possa essere ricondotto anche alla percentuale di voti spettanti in assemblea (in analogia a quanto avviene per l'individuazione della natura qualificata o meno di una partecipazione); sul punto, tuttavia, sembrerebbe ragionevole ritenere che il riferimento vada mantenuto alla sola partecipazione del capitale, ossia alla percentuale in base alla quale avviene l'eventuale imputazione per trasparenza del reddito in capo al singolo socio.

to in capo ai soci, all'atto della percezione degli utili, di un credito pari alle imposte sul reddito assolute dalla società di capitali partecipata rende assolutamente inutile la previsione di un regime opzionale di tassazione per trasparenza degli utili delle società di capitali.

Con l'abolizione di tale meccanismo, tuttavia, le cose cambiano sensibilmente e la tassazione per trasparenza diviene un istituto meritevole di inserimento nel contesto normativo, in quanto consente al contribuente di esercitare un'opzione effettivamente suscettibile di determinare un carico tributario diverso da quello altrimenti derivante dall'applicazione del regime ordinario.

Nel disegno di legge delega, infatti, viene stabilita una modalità di tassazione dei dividendi che differisce a seconda delle qualità soggettive del socio percipiente, con previsione di una franchigia di non imponibilità la cui funzione è quella di limitare la doppia tassazione che si determina sul dividendo per effetto dell'abolizione del meccanismo del credito di imposta (si veda tabella 2) (4).

(4) Sulla materia si consenta un rinvio a: G. Rebecca-E. Zanetti, *L'abolizione del meccanismo del credito di imposta sui dividendi nel disegno di legge delega per la riforma del sistema fiscale*, in "Forum fiscale" n. 2/2002.

Tabella 2

TRATTAMENTO FISCALE DEI DIVIDENDI NEL DISEGNO DI RIFORMA

Soggetti		Nuovo regime fiscale	
<i>Società di capitali ed enti commerciali</i>		Non imponibili per il 95% Il restante 5% confluisce come componente positivo imponibile nel reddito d'impresa	
<i>Altri soggetti</i>	Dividendi percepiti nel reddito di impresa		Parzialmente non imponibili (soglia da definirsi) La parte imponibile confluisce come componente positivo imponibile nel reddito d'impresa
	Dividendi non percepiti nel reddito di impresa	Derivanti da partecipazioni qualificate	Parzialmente non imponibili (soglia da definirsi) La parte imponibile confluisce come redditi di capitale nel reddito complessivo
		Derivanti da partecipazioni non qualificate	Integralmente imponibili Soggetti ad imposta sostitutiva del 12,5 %

Convenienza fiscale

Da un punto di vista strettamente fiscale, l'esercizio dell'opzione per la tassazione per trasparenza in capo ai soci dei dividendi della società di capitali partecipata costituisce nella generalità dei casi una scelta vantaggiosa, a prescindere dalle qualità

soggettive del socio e del conseguente regime di tassazione applicabile sui dividendi.

Infatti, per effetto dell'abolizione del credito di imposta sui dividendi, il carico fiscale che deriva dall'applicazione del regime ordinario risulta sempre più oneroso rispetto alla diretta tassazione in capo al socio (sul punto si veda la tabella 3).



Tabella 3

CONFRONTO TRA REGIME ORDINARIO E REGIME PER TRASPARENZA

Socio cui spettano gli utili	Carico fiscale con il regime ordinario	Carico fiscale con il regime per trasparenza
Società di capitali	33% del reddito imponibile della società (tassazione in capo alla società) + 33% del 5% del dividendo distribuito (tassazione in capo al socio)	33% della quota parte del reddito imponibile della società (tassazione in capo al socio)
Altri soggetti che percepiscono i dividendi nell'esercizio di impresa	33% del reddito imponibile della società (tassazione in capo alla società) + 23% o 33% della parte imponibile del dividendo (tassazione in capo al socio)	23% o 33% della quota parte del reddito imponibile della società (tassazione in capo al socio)
Altri soggetti che percepiscono i dividendi da partecipazioni qualificate al di fuori dell'esercizio di impresa	33% del reddito imponibile della società (tassazione in capo alla società) + 23% o 33% della parte imponibile del dividendo (tassazione in capo al socio)	23% o 33% della quota parte del reddito imponibile della società (tassazione in capo al socio)
Altri soggetti che percepiscono i dividendi da partecipazioni non qualificate al di fuori dell'esercizio di impresa	33% (tassazione in capo alla società) + 12,5% (tassazione in capo al socio)	23% o 33% della quota parte del reddito imponibile della società (tassazione in capo al socio)

Convenienza dell'istituto

La tassazione per trasparenza in capo ai soci degli utili delle società di capitali costituisce un'opzione che, nel contesto normativo *post* riforma del sistema fiscale, può consentire ai soci di diminuire il carico fiscale sui dividendi percepiti:

- per i soci "società di capitali" la convenienza è data dal risparmio dell'imposta sul 5 per cento del dividendo;

- per i soci "persone fisiche" la convenienza è data dall'eliminazione di fatto dell'imposta dovuta in qualità di percettore del dividendo, nonché in taluni casi dall'ulteriore vantaggio dell'applicazione della minore aliquota del 23 per cento sulla quota di reddito imponibile della società.

La convenienza effettiva dell'opzione deve chiaramente essere considerata anche alla luce dell'anticipazione finanziaria cui il socio si espone nell'istante in cui accetta, mediante l'opzione esercitata dalla società, di sostenere direttamente l'onere

fiscale a prescindere dall'effettivo incasso del dividendo.

Considerazioni conclusive

La logica di funzionamento dell'istituto della tassazione per trasparenza ha un suo senso compiuto solo in contesti societari ove vi sia una forte identificazione, o quanto meno forte interazione, tra soggetto partecipato e soci partecipanti ed infatti l'ambito soggettivo di applicazione dell'istituto disegnato dalla norma riflette tale considerazione, limitando l'operatività dell'istituto a contesti societari caratterizzati da un ristretto numero di soci.

Con riferimento a tale ultimo aspetto (ambito soggettivo di applicazione della norma), per altro, sembra opportuno richiamare l'attenzione sul fatto che l'attuale testo normativo frutto della prima stesura della Camera e delle successive modifiche apportate dalla Commissione Finanze del Senato, avrebbe dovuto meglio specificare l'ambito di applicazione del regime di tassazione per traspa-

renza con riguardo alle società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria, prevedendo che l'esperibilità dell'opzione risulti possibile non solo nei casi in cui l'intero capitale sociale risulti sottoscritto da soci persone fisiche, ma anche nei casi in cui esso risulti suddiviso tra soci-persone fisiche e soci-società di capitali, a condizione che ciascuna di queste ultime posseggano una quota di partecipazione non inferiore al 10 per cento (5).

Per quanto concerne l'esercizio dell'opzione per la tassazione per trasparenza, esso compete alla società e non già ai singoli soci, per i quali la determinazione assunta dalla società assume inevitabilmente efficacia vincolante.

A tale proposito sembrerebbe opportuno prevedere a livello statutario le modalità di assunzione della decisione di optare per la tassazione separata, stabilendo, ad esempio, che tale determinazione debba essere assunta dai soci in sede di assemblea

(5) Coordinando, in tal modo, l'ulteriore previsione introdotta per le sole società a responsabilità limitata in sede di prima approvazione al Senato con la previsione presente fin dall'originaria stesura del testo normativo e relativa a tutte le società di capitali in genere.

con la previsione di opportune maggioranze (6).

Si sottolinea infine, per quanto concerne i rapporti tra i numerosi nuovi istituti normativi previsti dal disegno di legge delega per la riforma del sistema fiscale, come istituto della tassazione per trasparenza sembrerebbe compatibile con quello della *participation exemption* (7), mentre appare senz'altro non conciliabile con l'istituto del cosiddetto "consolidamento fiscale".

il fisco

(6) L'eventuale violazione di tale previsione statutaria non sembrerebbe idonea ad invalidare l'esercizio da parte degli amministratori dell'opzione (che, dunque, sortirebbe comunque i suoi effetti sul piano tributario), ma servirebbe comunque da "garanzia interna alla società" in quanto un simile comportamento esporrebbe l'organo amministrativo a censura.

(7) In quanto trattasi di istituto riconducibile all'ambito delle modalità di determinazione del reddito imponibile, piuttosto che a quello delle modalità di imposizione.

In senso contrario, vd., *La riforma del sistema fiscale*, Synergia Consulting Group 2002, in "Il Sole 24-Ore", cap. 7.